

Nr.R.G.Trib. \_\_\_\_\_

Cron. \_\_\_\_\_

Rep. \_\_\_\_\_

Sent. Nr. \_\_\_\_\_



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**IL TRIBUNALE DI PERUGIA**

SECONDA SEZIONE CIVILE

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta al N. 1727\2013 R.G. e vertente

**T R A**

LUCIANI Andrea, rapp.to e difeso dall'avv.to G. Caforio, come da mandato a margine dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia;

**-Attore-**

**E**

La SARA ASSICURAZIONI spa, rapp.ta e difesa dagli avv.ti A. Terenzio, E.M. Terenzio e M. Turchetti, come da mandato in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Turchetti in Perugia;

**-Convenuta-**

**conclusioni delle parti:**

come da verbale d'udienza di p.c. del 30.1.2020:

per parte attrice: l'avv.to Caforio insiste per la revoca dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di p.c. e per l'ammissione dei propri mezzi istruttori;





per parte convenuta, l'avv. Turchetti precisa le conclusioni riportandosi ai propri atti ed al verbale d'udienza del 27.1.2016.

### **ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione notificato il 2 aprile 2013 Andrea Luciani, premesso di aver fatto ricorso alla procedura arbitrale ex art. 12 bis co. 2° dell'ANA (accordo nazionale agenti) avverso il recesso dal rapporto di agenzia intrattenuto, dal gennaio 2007 al maggio 2011, con la SARA Assicurazioni SpA; che con lodo comunicato il 24.1.2013 il collegio arbitrale gli riconosceva il diritto ad ottenere il 60% dell'indennità aggiuntiva massima prevista dall'art. 12 bis co. 4° terzo cpv, compensando le spese di difesa e ripartendo le spese di funzionamento del collegio al 50%; tutto ciò premesso chiedeva di annullare il lodo arbitrale irrituale per errore ex art. 1341 c.c. per alterata percezione dei fatti o falsa rappresentazione dei fatti ovvero per inosservanza di inderogabili disposizioni di leggi, di contratto e di accordi collettivi e, per l'effetto, condannare la citata compagnia al pagamento di una somma aggiuntiva massima ex art. 12 bis ANA 2003; in subordine chiedeva l'annullamento parziale del lodo nella parte in cui statuisce sulle spese del collegio arbitrale, per violazione di norme e\o per errore ex art. 1431 c.c.

Costituitasi in giudizio, la Sara Ass.ni spa concludeva per la reiezione di tutte le avverse domande, con il favore delle spese, eccependo l'incompetenza funzionale del tribunale ordinario, per essere competente il tribunale in funzione di giudice del lavoro, dovendosi applicare al rapporto di agenzia per cui è causa le disposizioni per le controversie in materia di lavoro ex art. 409 nr. 3 cpc ; rilevando che l'impugnazione del lodo irrituale è regolata dagli artt. 412 ter e 412 quater cpc che richiama l'art. 808 ter cpc per cui il ricorso doveva essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione del lodo; deducendo l'inammissibilità





dell'impugnazione in quanto proposta con atto di citazione consegnato all'ufficio postale il 26.3.2013 a fronte della notifica del lodo avvenuta in data 24.1.2013; la inammissibilità dell'impugnazione anche per inammissibilità dei motivi che possono condurre all'annullamento, motivi che possono essere solo quelli tassativamente indicati all'art. 808 ter cpc; l'inammissibilità della spiegata impugnazione per esecuzione volontaria da parte del Luciani del Lodo, avendo incamerato la somma liquidata dal collegio arbitrale, comportamento che integrerebbe gli estremi della convalida tacita di un contratto annullabile ex art. 1444 co. 2° c.c.; l'inammissibilità dei motivi dedotti a supporto dell'invocato annullamento, in quanto il Luciani avrebbe censurato l'accertamento eseguito in sede arbitrale contestando il merito del tessuto argomentativo della decisione arbitrale.

Effettuato il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6° cpc, con ordinanza del 21.3.2014 il giudice istruttore invitava le parti a precisare le conclusioni in ordine alle eccezioni svolte dalla convenuta.

Dopo diversi rinvii e sopravvenuti mutamenti del giudice assegnatario del fascicolo, con ordinanza del 3.7.2018 le richieste istruttorie venivano nuovamente respinte e la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni.

Precisate le conclusioni come in epigrafe trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di rito per lo scambio ed il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

-----  -----

Va confermata l'irrilevanza delle richieste istruttorie articolate dal Luciani per le ragioni riportate nell'ordinanza del 3.7.2018 cui si rinvia.

Poiché nell'arbitrato irrituale le parti intendono affidare all'arbitro la soluzione di una controversia attraverso uno strumento strettamente





negoziale, con ciò impegnandosi a considerare la decisione degli arbitri come espressione di tale personale volontà, avverso la decisione arbitrale è legittimamente esperibile l'azione di annullamento da proporre con l'osservanza delle norme ordinarie sulla competenza, per materia e territorio, e del doppio grado di giurisdizione.

Quanto alla competenza, non tutte le controversie in tema di contratto di agenzia sono soggette alle norme sul processo del lavoro ex art. 409 cpc ma solo quelle in cui l'attività dell'agente non soltanto è continuativa e coordinata (come del resto deve necessariamente essere perché si possa parlare di rapporto di agenzia) ma è anche personalmente e prevalentemente destinata alla promozione degli affari; non vi rientrano, invece, quelle in cui il preposto è costituito in forma di società di capitali o di persone o in forma di impresa individuale di assicurazione che, per come organizzata e strutturata, per il numero dei dipendenti e dei collaboratori, ovvero del giro d'affari e del capitale investito, porta l'agente persona fisica a dedicarsi personalmente e direttamente più alla organizzazione e gestione dell'agenzia assicurativa che alla promozione degli affari.

Nel caso in esame le dimensioni dell'organizzazione dell'agenzia del Luciani, la sua qualifica di imprenditore individuale con diciotto subagenti e tre dipendenti (v. visura camerale e dichiarazione redditi allegati alla memoria dell'undici dicembre 2013) costituiscono univoci elementi fattuali che prevalgono sull'attività personale dell'agente e portano a declinare la competenza del giudice del lavoro escludendo l'applicazione delle relative disposizioni processuali contenute nell' artt. 412 quater cpc.

Il Luciani ha svolto la propria attività di agente avvalendosi di una struttura organizzata a carattere imprenditoriale e quindi sussiste la competenza dell'adito tribunale ordinario a decidere sulla proposta





impugnativa con conseguente ammissibilità e tempestività della citazione in giudizio.

Parte convenuta deduce un ulteriore profilo di inammissibilità dell'impugnazione sul presupposto che il Luciani avrebbe già ottenuto quanto stabilito nel lodo, dando quindi volontaria esecuzione al contratto con un comportamento concludente che ha convalidato eventuali profili di annullabilità.

Il Luciani, però, ha incamerato solo una parte della somma (il 60% e non il 100%) cui ritiene di aver diritto ed ha impugnato il lodo per ottenere la parte residua per cui è evidente che l'esecuzione del contratto non può considerarsi accettazione tacita.

L'iniziativa assunta dal Luciani per la realizzazione del programma negoziale negli aspetti a sé favorevoli non comporta la convalida dell'intero negozio stante l'iniziativa giudiziaria assunta con l'impugnativa del lodo.

Detta iniziativa dimostra la sua volontà di non considerare il negozio vincolante anche negli aspetti residui a sé sfavorevoli (v. Cass. sent. 15393\2013 in un caso relativo a lodo arbitrale irrituale in cui la parte aveva chiesto il pagamento delle somme liquidate a suo favore dagli arbitri, riservandosi, contestualmente, di impugnare la decisione arbitrale).

Ciò posto, passando al merito della vicenda, ai sensi dell'art. 12 dell'A.N.A. del 2003 il contratto di agenzia può sciogliersi per recesso "con indicazione dei motivi" (art. 12 bis) o per recesso "senza indicazione dei motivi" (art. 12 ter).

Nel caso in esame è pacifico che si è di fronte ad un recesso con indicazione dei motivi.

E' altresì pacifico che l'arbitrato di cui all'art. 12 bis dell'Accordo Nazionale Agenti ha natura irrituale (v. anche Cass. 8182\2016).





Nella lettera di contestazione la compagnia convenuta indicava, a supporto del recesso, i seguenti motivi: (1) ammanco di cassa; (2) ritardo nelle rimesse decadali; (3) -rilievi tecnici emersi nella ispezione amministrativa del 2010; (4) collaborazione occulta con Carige Ass.ni; (5) compliance.

Circa i motivi di impugnazione parte attrice assume che:

- 1- il collegio arbitrale avrebbe travalicato i propri limiti in quanto, invece che limitarsi alla verifica delle contestazioni indicate dalla Sara Ass.ni nella lettera di recesso, in violazione delle regole dettate dalle parti e dell'art. 12 bis dell'accordo ANA, il Collegio ha valutato e posto a fondamento della decisione precedenti ispezioni e contestazioni non indicate nella lettera di recesso;
- 2- il lodo è annullabile ex art. 1341 c.c. in quanto la decisione è inficiata da una erronea percezione della vicenda avendo addebitato dette contestazioni direttamente al Luciani e non ai suoi dipendenti, addetti all'ufficio o sub-agenti;
- 3- quanto ai singoli motivi: l'ammanco di cassa era irrisorio e non addebitabile al Luciani; per tre rimesse decadali vi erano pochi giorni di ritardo senza alcun danno per la Sara Ass.ni mentre per le altre tre rimesse, effettuate sempre con uno/due giorni di ritardo, in sede arbitrale sarebbe stata data la prova dell'assoluta buona fede ed assenza di colpa in capo al Luciani; quanto ai rilievi tecnici emersi in sede ispettiva, l'affermazione secondo cui *"Il Luciani si giustifica per la sola non comunicazione delle 4 buste e nulla osserva per le altre"* deve ritenersi viziata da una fuorviante ed errata valutazione della documentazione prodotta e dalle giustificazioni fornite da Luciani; quanto alla collaborazione occulta il Collegio arbitrale, pur rilevando l'assoluta falsità di queste accuse e l'emulatività del provvedimento di recesso, non





ha riconosciuto al Luciani il 100% della maggiorazione ex art. 12 *bis* ANA; sulle compliance il collegio avrebbe errato nel considerare valido motivo di recesso laddove invece non sarebbero tutte imputabili al Luciani e non hanno determinato alcun danno per la compagnia assicuratrice.

- 4- il compito del collegio non era solo quello di verificare se gli addebiti esistevano ma anche se erano disciplinarmente rilevanti;
- 5- nell'accordo ANA non è indicato alcun parametro per la determinazione delle spese del collegio, né il collegio ha mai sottoposto una convenzione di spesa con le parti per cui gli arbitri avrebbero dovuto, nel determinare l'ammontare del compenso, applicare le tariffe professionali invece la liquidazione operata è evidentemente illegittima essendosi auto liquidati ben 50.000 euro a fronte di una controversia di valore di circa 100.000 euro.

Ciò posto, il primo problema da risolvere è la tassatività o meno dei motivi di impugnazione elencati dall'art.808-ter c.p.c..

Gli orientamenti interpretativi sul punto sono discordanti.

A favore della tesi della tassatività ed esclusività dei motivi elencati dall'art. 808 ter cpc depone la novella del 2006 che ha disciplinato e procedimentalizzato il lodo cd. irrituale, tanto che l'aggettivo "irrituale" appare ormai sono un'etichetta.

Se le parti decidono di affidarsi alla decisione di organi alternativi alla giurisdizione statale devono accettarne le conseguenze potendo dolersi innanzi all'Autorità Giudiziaria solo di eventuali vizi di natura procedimentale e formale (invalidità della convenzione arbitrale, vizi attinenti alla costituzione del collegio, violazione di clausole della convenzione arbitrale, violazione del principio del contraddittorio) senza





chiedere una rilettura del merito della decisione solo perchè la stessa non ha soddisfatto le proprie aspettative.

Di contro, si ritiene che la determinazione contrattuale con cui gli arbitri definiscono la controversia è annullabile non solo nei casi espressamente previsti dall'art. 808 ter cpc ma anche per i vizi che costituiscono cause di nullità e annullabilità dei contratti, e ciò sia per la qualificazione «contrattuale» del lodo sia per l'assenza nell'impianto normativo di un divieto espresso.

Se si accedesse alla tesi più restrittiva è evidente che tutti i motivi dedotti dal Luciani sarebbe inammissibili, non potendo essere inquadrati in nessuno dei cinque punti elencati nell'art. 808 ter cpc.

Nè il motivo relativo al dedotto vizio di extrapetizione, per avere il collegio posto a fondamento della sua decisione un fatto -le risultanze delle ispezioni amministrative svolte nel anni precedenti il 2010- non indicato nel recesso è sussumibile nell'ipotesi di cui al nr. 1 dell'art. 808 ter cpc in quanto il richiamo alle precedenti ispezioni non è stato un "fatto" sul quale si è fondata la decisione del Collegio.

Il riferimento alle precedenti irregolarità è stato evidenziato dagli arbitri solo quale elemento ulteriore che "probabilmente" ha influito sulla decisione della Sara Ass.ni di porre fine al rapporto.

Ritenendo invece possibile dedurre anche vizi "contrattuali" la conclusioni è che l'impugnazione del Luciani, ancorchè ammissibile, è infondata, salvo il capo di impugnazione sulla determinazione del compenso che, in assenza di preventivo accordo delle parti, deve ritenersi rimessa alla libera determinazione del collegio e quindi nulla ha a che vedere con la controversia relativa alla risoluzione del rapporto di agenzia intercorso tra le parti.

Detto capo di impugnazione è, pertanto, inammissibile.





L'errore rilevante ai fini della invalidità del lodo irrituale, è solo l'errore su circostanze di fatto, nel senso che il collegio ha dato per esistente un fatto inesistente o viceversa, e non di un errore di valutazione o di interpretazione dei fatti pacificamente riconosciuti e ammessi.

Il lodo irrituale non è impugnabile per "*errores in iudicando*" e non è più in generale annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, ne' a maggior ragione per un apprezzamento delle risultanze fattuali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e comunque non conforme alle aspettative della parte impugnante (v. fra le tante Cass. 11678/2001; 2802/1995; 8046/1994; 12725/1992).

Gli arbitri devono essere incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono mente tutte le censure sollevate dal Luciani sono fuori da questo perimetro afferendo piuttosto al convincimento raggiunto dagli arbitri dopo aver interpretato ed esaminato i fatti posti a fondamento del recesso e gli elementi acquisiti.

Parte attrice censura invece il criterio di valutazione dei fatti posti a fondamento del recesso; criterio che però costituisce il punto d'arrivo dell'indagine ermeneutica condotta dal collegio, e non una decisione conseguenza di fatti o circostanze in realtà insussistenti.

In definitiva gli arbitri non hanno percepito dati o fatti materiali diversi da quelli ad essi sottoposti dalle parti ma li hanno interpretati in modo che l'attore ritiene erroneo e, sotto questo profilo, l'impugnazione non è accoglibile in quanto fuoriesce dal perimetro innanzi tracciato.

Le spese di lite vanno interamente compensate stante la peculiarità e novità delle questioni trattate.

**P. Q. M.**





Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato il 2 aprile 2013 Andrea Luciani nei confronti della La SARA ASSICURAZIONI spa, così provvede: rigetta tutte le domande. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Perugia il 15.7.2020

**Il Giudice Estensore**

*dott. Umberto Rana*

